

Deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2021, n. 29-3560

Regolamento UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Periodo di transizione 2021- 2022 di cui al Reg. UE 2220/2020. Disposizioni, per l'anno 2021, sull'attivazione condizionata della Misura 5, Sottomisura 5.1, OPERAZIONE 5.1.2, azione 1 (reti antigrandine) e azione 3 (interventi di prevenzione danni da gelate).

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sui fondi europei che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

tra i successivi regolamenti di applicazione si citano:

- i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013,
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, che reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità,
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19-260 del 28 agosto 2014 è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (d'ora in avanti PSR 2014-2020);

in data 12 ottobre 2015 l'Autorità di Gestione ha notificato ufficialmente alla Commissione, via SFC2014, la proposta definitiva di PSR 2014-2020;

con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 è stato recepito il testo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata.

Richiamate le modifiche del PSR 2014-2020 approvate:

- con decisione della Commissione europea C(2017) 1430 del 23 febbraio 2017 e recepita con la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017;
- con decisione della Commissione europea C(2017) 7435 del 31 ottobre 2017 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1° dicembre 2017;
- con decisione della Commissione europea C(2018) 1288 del 26 febbraio 2018 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 26 – 6621 del 16 marzo 2018;
- con decisione della Commissione europea C(2018) 5174 del 27 luglio 2018 e recepito con D.G.R. n. 12-7505 del 7 settembre 2018;
- con decisione della Commissione europea C(2019) 1469 del 19 febbraio 2019 e recepito con D.G.R. n. 18-8483 del 1° marzo 2019;
- con decisione della Commissione europea C(2019) 8194 del 13 novembre 2019 e recepito con D.G.R. n. 5-679 del 11 dicembre 2019;
- con decisione della Commissione europea C(2020) 3888 del 5 giugno 2020 e recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-1505 del 12 giugno 2020.

Richiamato, inoltre, che:

il citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, nell'ambito della Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", la sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", che si articola nelle seguenti operazioni:

- operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico";
- operazione 5.1.2 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico";

la D.G.R. n. 20-3034 del 26 marzo 2021 dispone:

- di approvare, nell'ambito del PSR 2014-2020, i criteri per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" per l'emanazione di un bando, per l'anno 2021, finalizzato a contrastare la diffusione di *Popillia japonica* N. e *Anoplophora* spp, per un importo complessivo di € 387.029,78, di cui euro 66.042,76 di quota di cofinanziamento regionale che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 4144/2015, con l'Impegno n. 282/2015, con l'impegno n. 7/2019 e con l'Impegno n. 58/2020 del bilancio gestionale regionale) quali minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi della Misura 5 - Operazioni 5.1.1 e 5.1.2 del PSR 2014-2020, accertate con la D.D. n. 199 del 07/03/2021 e con la D.D. n. 139 del 15/02/2021;
- di stabilire che le eventuali risorse, che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande pervenute con riferimento ai bandi per Operazioni 5.1.1 e 5.1.2 del PSR 2014-2020 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale in premessa richiamate, saranno destinate a finanziare le domande, di cui al provvedimento, risultanti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi.

Premesso, inoltre, che il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» all'articolo 1 prevede:

- i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022;
- per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio.

Richiamato che il testo del PSR 2014-2020 attualmente in vigore (versione 10.0) è stato approvato con decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 e recepito con D.G.R. n. 23-2324 del 20 novembre 2020.

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, riguardante il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.

Dato atto che:

la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA, come da riconoscimento, a partire dal 1 febbraio 2008, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 adottato ai sensi del Reg. (CE) 885/2006 e che, ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, gli aiuti sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale della spesa pubblica cofinanziata) è versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore regionale;
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% del totale della spesa pubblica cofinanziata) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% del totale della spesa pubblica cofinanziata) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale della spesa pubblica cofinanziata) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziato in competenza sul capitolo di spesa 262963 (ora capitolo di spesa 219010) Missione 16 - Programma 1601 del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale;

i seguenti manuali operativi sono stati redatti da ARPEA e pubblicati sul proprio sito istituzionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, per la definizione delle procedure di controllo delle domande di sostegno e pagamento, nonché per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità: linee guida per l'individuazione degli errori palesi; manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC; scheda operativa sottomisura 5.1 del manuale delle procedure controlli e sanzioni;

l'erogazione dei pagamenti afferenti alla sottomisura 5.1 del PSR 2014-2020 rientra, pertanto, tra le competenze istituzionali dell'ARPEA.

Dato atto che, ai sensi della suddetta Delibera del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, le percentuali di cofinanziamento sopra citate si applicano alle risorse finanziarie per le annualità 2021-2022 soltanto sui fondi FEASR ordinari (cd. "FEASR QFP").

Vista la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR);

visto l'art. 12 della Legge regionale n. 35/2006 che ha trasformato l'Organismo per le erogazioni in agricoltura in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

vista la D.G.R. 14 gennaio 2008 n. 38-8030 che avvia l'operatività dell'ARPEA a partire dal 1 febbraio 2008 quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte dei contributi e premi comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 885/2006 relativo al riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

Dato atto che, in esito alle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, risulta che:

la dotazione finanziaria complessiva della Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” per l’intero periodo di programmazione del PSR 2014-2020, pari a 10.500.000,00 euro, è stata destinata ai bandi già attivati;

gli eventuali nuovi bandi potranno essere finanziati, pertanto, a valere sulle risorse aggiuntive previste dal citato regolamento (UE) n. 2220/2020.

Preso atto che il Tavolo Verde, cui partecipano le organizzazioni agricole e cooperativistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, nella seduta del 15 giugno 2021, come da resoconto agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, ha espresso parere positivo all’apertura di un nuovi bandi per il finanziamento di interventi di prevenzione delle avversità atmosferiche con particolare riferimento alla grandine ed alle gelate.

Preso atto dei ritardi che, a livello nazionale, sono stati generati anche dal mancato accordo in Conferenza Stato-Regioni, sull’approvazione del piano di riparto delle risorse finanziarie destinate ad ogni Stato Membro dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 2220/2020, avvenuta soltanto con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, e che hanno comportato a cascata uno slittamento dell’invio ufficiale delle proposte di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Regione Piemonte alla Commissione europea.

Dato atto che, nonostante il Reg UE 2220/2021 prolunga per il biennio 2021-2022 la validità del PSR 2014-2020, stante i tempi per la presentazione delle domande, per la formazione delle graduatorie definitive degli interventi finanziabili e infine per la relativa istruttoria di ammissibilità, è necessario attivare nell’immediato l’apertura di un nuovo bando per l’operazione 5.1.2, azione 1 (reti antigrandine) e azione 3 (interventi di prevenzione danni da gelate) in modo tale da consentire che, senza soluzione di continuità dell’azione amministrativa, i beneficiari ammissibili possano provvedere alla realizzazione degli interventi di protezione contro la grandine e le gelate in tempo utile per il prossimo autunno-inverno.

Dato atto che, quale esito delle analisi effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

al fine di attivare nell’immediato i nuovi bandi per l’anno 2021, per l’operazione 5.1.2, azione 1 (reti antigrandine) e azione 3 (interventi di prevenzione dei danni da gelo), occorre prevedere che la loro efficacia sia condizionata all’avvenuta approvazione da parte della Commissione europea delle proposte di modifica al PSR 2014-2020 presentate dalla Regione Piemonte, nel rispetto del seguente iter:

- esame del Comitato di sorveglianza;
- approvazione della deliberazione di Giunta regionale che autorizzi la trasmissione delle modifiche del PSR 2014-2020 alla Commissione europea;
- trasmissione ufficiale alla Commissione europea delle modifiche del PSR 2014-2020 approvate con D.G.R.;
- approvazione delle modifiche del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da parte della Commissione europea;

le modifiche relative all’operazione 5.1.2. del PSR 2014-2020 sono, in particolare, riferite a:

- dotazioni finanziarie aggiuntive per gli anni 2021-2022 per la SOTTOMISURA 5.1 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico» assegnate come spesa pubblica cofinanziata che include una quota di FEASR ordinaria (così come sopra definita) pari al 43,12%;
- proroga di 2 anni per l’operazione 5.1.2 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico»;

- modifica dell'operazione 5.1.2. con l'introduzione dell'azione n. 3, "acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo)";
- approvazione delle modifiche dei criteri di selezione dell'operazione 5.1.2., azione 1 e azione 3;

occorre, altresì, prevedere che coloro che presentano istanza ai nuovi bandi attivati sull'operazione 5.1.2., azioni 1 e 3, devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per l'eventuale mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o per l'eventuale mancata approvazione della relativa modifica del Programma.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la L.R. n. 29 del 01 dicembre 2020 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola" e in particolare l'art. 2 che stabilisce che nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) - FEASR 2014-2020 - per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 52.602.844,10 da ripartirsi per gli anni 2021-2022;

vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Ritenuto, nelle more dell'approvazione della modifica del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte prevista dal Regolamento UE n. 2220/2020:

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte, l'attivazione condizionata come di sopra riportato, per l'anno 2021, dei bandi per la Misura 5, sottomisura 5.1, operazione 5.1.2. azione 1 (reti antigrandine) e azione 3 (interventi di prevenzione danni da gelate) destinando una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 4.500.000,00, di cui euro 767.880,00 di quota di cofinanziamento regionale, la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sulla base del Reg. UE n. 2220/2020;
- di approvare per l'attivazione dei bandi relativi all'operazione 5.1.2. "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico":
 - l'Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale contenente gli "indirizzi operativi riguardanti il bando condizionato n. 4 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla MISURA 5, SOTTOMISURA 5.1, OPERAZIONE 5.1.2" azione 1", reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine), spesa pubblica 3.000.000 euro;
 - l'Allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale contenente gli "indirizzi operativi riguardanti il bando condizionato per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla MISURA 5, SOTTOMISURA 5.1, OPERAZIONE 5.1.2 azione 3", acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo), spesa pubblica 1.500.000 euro;
- di demandare, per l'operazione 5.1.2, alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, l'adozione delle istruzioni operative e degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione dei bandi condizionati;
- di stabilire che il bando condizionato dell'azione 3, poiché prevede il finanziamento di una nuova tipologia di interventi sarà attivato dopo la trasmissione ufficiale alla Commissione

europea delle modifiche al PSR 2014-2020 da approvarsi con deliberazione di Giunta regionale.

Dato atto che l'unico onere a carico del bilancio gestionale regionale è pari ad euro 767.880,00, quale quota di cofinanziamento regionale del periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020 che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2021/4739 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 262963 (ora capitolo di spesa 219010) Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021 – utilizzato fino alla concorrenza di euro 21.944.304,00 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 4.357.118,05.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-361 del 14 giugno 2021,.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

che l'attivazione dei nuovi bandi per l'anno 2021, per l'operazione 5.1.2, azione 1 (reti antigrandine) e azione 3 (interventi di prevenzione dei danni da gelo), sia condizionata all'avvenuta approvazione da parte della Commissione europea delle proposte di modifica al PSR 2014-2020 presentate, ai sensi del Regolamento UE n. 2220/2020, dalla Regione Piemonte, nel rispetto del seguente iter:

- esame del Comitato di sorveglianza;
- approvazione della deliberazione di Giunta regionale che autorizzi la trasmissione delle modifiche del PSR 2014-2020 alla Commissione europea;
- trasmissione ufficiale alla Commissione europea delle modifiche del PSR 2014-2020 approvate con deliberazione di Giunta regionale;
- approvazione delle modifiche del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da parte della Commissione europea;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale Autorità di Gestione del PSR della Regione Piemonte, l'attivazione condizionata come di sopra riportato, per l'anno 2021, dei bandi per la Misura 5, sottomisura 5.1, operazione 5.1.2. azione 1 (reti antigrandine) e azione 3 (interventi di prevenzione danni da gelate) destinando una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 4.500.000,00, di cui euro 767.880,00 di quota di cofinanziamento regionale, la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sulla base del Reg. UE n. 2220/2020 e da ripartire tra le seguenti azioni:

- azione 1, reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine), la cui efficacia è condizionata all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europa;
- azione 3, acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo), la cui efficacia è condizionata all'approvazione della proposta di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europa;

di approvare per l'attivazione dei bandi relativi all'operazione 5.1.2. "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico":

- l'Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale contenente gli “indirizzi operativi riguardanti il bando condizionato n. 4 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla MISURA 5, SOTTOMISURA 5.1, OPERAZIONE 5.1.2” azione 1”, reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine), spesa pubblica 3.000.000 euro;
- l'Allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale contenente gli “indirizzi operativi riguardanti il bando condizionato per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla MISURA 5, SOTTOMISURA 5.1, OPERAZIONE 5.1.2 azione 3”, acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo), spesa pubblica 1.500.000 euro;

di demandare, per l'operazione 5.1.2, alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, l'adozione delle istruzioni operative e degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione dei bandi condizionati, stabilendo che occorre prevedere che coloro che presentano istanza ai nuovi bandi attivati sull'operazione 5.1.2., azioni 1 e 3, devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per l'eventuale mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 o per l'eventuale mancata approvazione della relativa modifica del Programma;

di disporre che il bando condizionato dell'azione 3, poiché prevede il finanziamento di una nuova tipologia di interventi sia attivato dopo la trasmissione ufficiale alla Commissione europea delle modifiche al PSR 2014-2020 da approvarsi con deliberazione di Giunta regionale;

di dare atto che l'unico onere a carico del bilancio gestionale regionale è pari ad euro 767.880,00, quale quota di cofinanziamento regionale del periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020 che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2021/4739 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 262963 (ora capitolo di spesa 219010) Missione 16 - Programma 1601 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2021 – utilizzato fino alla concorrenza di euro 21.944.304,00 che presenta una disponibilità finanziaria di euro 4.357.118,05;

di prendere atto che l'erogazione dei pagamenti dell'Operazione 5.1.2 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico” nel periodo di transizione 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) rientra nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato